

Allegato "A"
" verbale di assemblea ordinaria del 12 MAGGIO 2021"
per la modifica dello statuto Associativo
in base Codice del Terzo settore
a D. Lgs. n. 117/2017
sottoscritto dal Consiglio Direttivo
fa parte integrante del presente Statuto

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

DENOMINATA

« CROCE GIALLA ODV »

Capo I
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

– Costituzione e denominazione -

È costituita l'Associazione denominata **CROCE GIALLA ODV** più avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del **Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017)**, con particolare riguardo agli art. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni. L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2

- Sede e durata -

L'Associazione ha sede legale in **EBOLI (SA) Piazza Scuola Medica Salernitana SNC Eboli (SA) cap 84025**. L'eventuale successiva modifica della sede legale non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può modificare la sede legale, può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative

Articolo 6

– Finalità ed attività di interesse generale svolte (Oggetto sociale) –

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati ed eventuali dipendenti, le seguenti attività di interesse generale:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.*

In ambito sociale l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale e, comunque, anche in condizioni temporanee di difficoltà;
- Accoglienza di cittadini sottoposti all'istituto della messa alla prova nonché ai percorsi di giustizia ripartiva in accordo con le strutture del Ministero della Giustizia;
- Educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità e dai valori della convivenza civile;
- Collabora con organizzazioni benefiche laiche ed ecclesiastiche, nazionali ed internazionali a svolgere attività di supporto ed aiuto alle popolazioni in difficoltà ed in stato di necessità

- b) *interventi e prestazioni sanitarie;*

In ambito sanitario l'Associazione svolge le seguenti attività

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Servizi di trasporto sanitario **primario** e **secondario**, di **Emergenza Urgenza, Emergenza Territoriale 118**, assistenza sanitaria nelle calamità naturali, eventi e gare sportive, sagre e meeting, tutto ciò che concerne la prevenzione ed assistenza socio-sanitaria in genere
- Servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza, auto medica, auto sociale, moto medica, veicoli trasformati per portatori di handicap motori, natanti e mezzi aerei di superficie e tutto ciò utilizzabile al fine soccorrere, assistere, genericamente aiutare (elicotteri, droni, alianti, zattere, slitte, motoslitte, aerostati, ecc);
- Servizi di guardia medica ambulatoriale e punti di primo soccorso direttamente o in collaborazione con le strutture Pubbliche e Private, Regioni, Province, Comuni ed ASL su tutto il territorio nazionale, comunitario ed internazionale;
- Collabora con organizzazioni benefiche laiche ed ecclesiastiche, nazionali ed internazionali a svolgere attività di supporto ed aiuto alla popolazioni in difficoltà sanitaria e sociale
- Prelievo domiciliare di tamponi orofaringei per la ricerca di VIRUS/BATTERI e relativo trasporto presso centri di analisi pubblici e privati;

- Tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori;
- Organizzazione e gestione di attività didattiche, educative e di socializzazione extra-scolastiche rivolte a minori in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione sociale;
- Contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con Istituzioni scolastiche ed Enti locali attraverso il sostegno alla genitorialità, spazi di orientamento educativo, formazione dei genitori, creazioni di momenti di convivialità e di educazione alimentare e di igiene;
- Collaborazione, gestione e promozione trasporto di assistenza scolastica a bambini e ragazzi in attività scolastica e parascolastica.

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze delle principali reti nazionali e federazioni (ANPAS nazionale, Misericordia, CRI e da crearsi nel corso degli anni) ;
- Assistenza materiale a cittadini in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti nonché garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all'innalzamento degli standard di igiene e salute;
- Organizzazione e gestione di centri di raccolta e distribuzione di beni al fine di limitare gli sprechi alimentari;
- Organizzazione e gestione di centri di raccolta e distribuzione di abbigliamento ed affini, usato e non , ricevuto in donazione al fine di aiutare bisognosi e popolazioni colpite da calamità naturali;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- servizio civile universale negli ambiti previsti dalla normative vigente;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

h) protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, e ss.mm.ii

In tale ambito della Protezione Civile l'Associazione svolge le seguenti attività:

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 7

– Volontari –

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'0 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; di contro, non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

Articolo 8

– Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo –

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente. Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata.

La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di diniego dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 12.

Articolo 12

– Ricorso avverso il diniego di iscrizione –

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, previa audizione personale del ricorrente, laddove nel ricorso ne sia fatta esplicita richiesta, sentito il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 13

– Accoglimento della domanda di adesione –

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione, al fine di formalizzare l'iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento della prima quota di iscrizione entro 3 (tre) mesi dalla delibera di ammissione comporterà la rinuncia alla richiesta di iscrizione.

Articolo 14

– Categorie di soci –

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Di richiedere servizi essenziali per se stessi e per persone che ritengono in stato di bisogno. Essi hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni dell'Assemblea, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, fatto salvo il preavviso di giorni 30 (trenta), di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Qualora si voglia esercitare il diritto di voto per delega, quest'ultima deve essere conferita in forma scritta ad altro associato; ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Articolo 17

– Limitazione dei diritti per i soci minorenni –

I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 18

– Obblighi dei soci –

I soci hanno il dovere di:

- a.** rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b.** tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c.** svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d.** eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e.** contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f.** pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Articolo 19

L'Assemblea dei soci, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

La pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 22

– Espulsione del socio –

L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- n.** inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- o.** danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- p.** in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto conflitto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 23

– Procedimento per l'espulsione del socio –

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso. L'Assemblea dei soci ascolta, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

– Organi sociali –

Sono organi sociali:

- q.** L'Assemblea dei Soci;
- r.** Il Consiglio direttivo ;
- s.** Il Presidente;

Articolo 27

– Cariche Sociali –

Sono cariche sociali:

- t.** il Vice-Presidente;
- u.** il Segretario;
- v.** il Tesoriere;
- w.** il direttore tecnico-operativo

Articolo 28

– Libri Sociali –

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- x.** Il Libro dei soci;
- y.** Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- z.** Il Libro dei verbali del Comitato direttivo
- aa.** Il Libro cassa;
- bb.** Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (laddove costituito);
- cc.** Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se costituito).

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 33

– Elettività e gratuità delle cariche –

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica e alla loro attività di rappresentanza, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le spese rimborsate devono essere rendicontate e giustificate.

Sezione III

L'Assemblea dei soci

Sezione IV

Articolo 34

– Composizione –

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno sei mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 35

– Presidenza dell'Assemblea dei soci –

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea dei soci è presieduta dal più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 36

– Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci –

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione di avviso scritto da affiggersi, almeno 15 giorni prima, nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'0 e per i quali l'Assemblea non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'0, lettera l) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

dd. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;

ee. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;

ff. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 41

– Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria –

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega anche un solo socio avente diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega, ma necessita la presenza del Consiglio Direttivo al completo o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto per atti o decisioni di normale funzionalità associativa.

Articolo 42

– Competenze dell'Assemblea ordinaria –

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 44

– Competenze dell'Assemblea straordinaria –

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- zz.** modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- aaa.** la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- bbb.** scioglimento emessa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla messa in liquidazione, con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

Articolo 45

– Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega –

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 46

– Modalità di espressione del voto in Assemblea –

Nel corso del quadriennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio decadono di diritto per dimissioni dalla carica, laddove venga meno lo *status* di socio, nonché quando si sia verificata la mancata partecipazione per due volte consecutive, senza alcuna valida giustificazione, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 32, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci, in sessione.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 50

– Incompatibilità –

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci. All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 55

– Competenze del Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b. delegare determinati compiti al Presidente;
- c. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;
- e. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi
- f. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- g. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- j. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- k. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- l. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV
Il Presidente

Articolo 58

– Rappresentanza legale –

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci, sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 59

– Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica –

La carica di Presidente è *attribuita dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti*. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 60

– Revoca del Presidente –

L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente colpevole di atti lesivi e non assimilabili alla vita sociale della stessa associazione .

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti.

La revoca del Presidente comporta la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 61

– Competenze del Presidente –

- p. il rappresentate uscente non risponde degli'impegni presi durante la sua carica con suoi beni ed averi personali , l'impegno viene sempre sostenuto dai beni della associazione poiché il suo mandato è strettamente legato alla vista sociale della stessa associazione

Sezione V
Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 62

– Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo –

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 63

– Rappresentanza del Vice Presidente –

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 64

– Il Segretario –

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di

Articolo 66

– Costituzione del Collegio dei Sindaci –

Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, qualora lo ritenga opportuno.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a.** totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b.** ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c.** dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 67

– Composizione del Collegio dei Sindaci –

Il collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a.** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

Articolo 71

– Compenso dei Sindaci –

Qualora i componenti del Collegio dei Sindaci siano individuati tra persone non aderenti all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 72

– Competenze del Collegio dei Sindaci –

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e del successivo Articolo 73 del presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 73

– Revisione legale dei conti –

, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 75

– Quota sociale –

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese

prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione,.

Articolo 76

– Proventi derivanti da attività diverse –

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 77

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente o alla rete che si aderisce

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 81

– Bilancio sociale –

L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 82

– Trasparenza –

Verbale di assemblea ordinaria della Associazione

L'anno duemilaventuno, 12 MAGGIO, alle ore 10,00 in Eboli alla Piazza Scuola Medica Salernitana snc, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Croce Gialla per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Variazione statuto sociale già adeguato Codice del Terzo Settore a D. Lgs. n. 117/2017
2. Cambio della denominazione dell'associazione

L'organo amministrativo è presente nella persona del Presidente sig. Spagnuolo Sofia.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto vigente, la sig. Spagnuolo Sofia. Il presidente constata la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, per essere presenti i soci del Consiglio Direttivo ed aventi diritto al voto. Il Presidente chiama a fungere da segretario la Dott.ssa La Brocca Paola che accetta la carica di verbalizzante

L'ASSEMBLEA DELIBERA UNANIME

la variazione dello Statuto Associativo che necessita ampliamento per le sopraggiunte modifiche e adeguamento al Codice del Terzo Settore, anche se in data **15 OTTOBRE 2020** si è già provveduto al primo parziale adeguamento, in occasione dell'estensione della scadenza al **31 MAGGIO 2021** si è deciso di inserire ed ampliare il precedente. In tale occasione si decide di variare anche la denominazione trasformandola da **CROCE GIALLA SOCCORSO VOLONTARIO ODV** in più semplicemente

CROCE GIALLA ODV

Alle ore 12:00 il Presidente chiude l'assemblea e ringrazia i presenti che sottoscrivono il verbale e lo Statuto ampliato.

Liguori Lino

Vice Presidente

Nesta Alfonsina

Tesoriere

La Brocca Paola

Segretaria

Perna Romano

Consigliere

Picariello Riccardo

Consigliere

Mazzaro Lina

Consigliere

Stasio Antonio

Consigliere

Coscia Luigi

Consigliere

la Segretaria incaricata

Dott.ssa Paola La Brocca

il Presidente Pro tempore

Sofia Spagnuolo

Registrato a Sala Consilina il **18 MAG. 2021**
al N° **233** mod. **3** Voi **cent**
esatte Euro **cent**

Capo Team Costano e Controllo Azi
L'associato



Sofia Spagnuolo

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91016200650

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CROCE GIALLA ODV

TIPO ATTIVITÀ

869042 - SERVIZI AMBULANZA E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PZA SCUOLA MEDICA SALERNITANA SNC

C.A.P.

84025

COMUNE

EBOLI

PROV.

SA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SPGSFO73D50D390K

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SPAGNUOLO SOFIA

DATA 18/05/2021

IL FUNZIONARIO

Capo Team Gestione e Controllo Dichiarazioni
- Rocco Amantele -



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SALA CONSILINA